

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Maggio 2018

I. Premessa

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito, per brevità “CNDCEC” o “CONSIGLIO”) adotta il presente Regolamento al fine di conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dal *General Data Protection Regulation*, ovvero Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione degli stessi (di seguito, per brevità, “GDPR” o “Regolamento UE”).

Il CNDCEC garantisce, altresì, che i suddetti trattamenti si svolgano nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’interessato e della normativa in materia, sensibilizzando in tal senso tutti i dipendenti.

Il GDPR, volto ad armonizzare tutte le normative in materia di Privacy presenti all’interno dell’Unione Europea, muta l’approccio al tema della protezione dei dati personali, rafforzando ed incrementando la tutela dei diritti dell’interessato ed affidando un ruolo pro-attivo al Titolare ed al Responsabile del trattamento, accrescendone così la cd. *accountability*.

Inoltre, il Regolamento UE mira a focalizzare l’attenzione di tutte le figure coinvolte sul rispetto e sulla conformità dei trattamenti effettuati alla normativa europea, mediante:

- la cooperazione con le Autorità;

- l'incoraggiamento di meccanismi di certificazione;
- l'ampliamento del sistema di vigilanza;
- il rafforzamento del sistema sanzionatorio.

Quanto all'ambito di applicazione, il GDPR supera il principio della territorialità e si applica a tutti i trattamenti di dati personali da parte di Titolari non necessariamente stabiliti nell'Unione Europea, purché questi riguardino beni, servizi o comportamenti degli interessati all'interno dell'UE.

II. I principi del Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali da parte del CNDCEC è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR e, nello specifico:

- liceità, correttezza e trasparenza del trattamento* nei confronti dell'interessato;
- limitazione della finalità del trattamento*: il trattamento, cioè, deve avvenire secondo modalità compatibili con le finalità iniziali, che devono essere determinate, esplicite e legittime;
- minimizzazione della raccolta dei dati*: con ciò si intende la pertinenza dei dati raccolti con e l'adeguatezza e la limitazione degli stessi a quanto strettamente necessario in relazione alle finalità;
- esattezza ed aggiornamento dei dati* rispetto alle finalità per le quali essi vengono trattati;
- limitazione temporale della conservazione dei dati*: ovvero i dati devono essere conservati per un arco di tempo non superiore a quello strettamente necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- integrità e riservatezza dei dati* per garantire una protezione adeguata contro eventuali trattamenti illeciti o non autorizzati, perdita, distruzione o danni accidentali;
- responsabilizzazione del Titolare*.

III. Definizioni

Ai fini di una agevole comprensione del presente Regolamento, si riportano alcune delle definizioni contenute nell'art. 4 del GDPR:

- *“dato personale”*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento ad un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- *“trattamento”*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- *“titolare del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali;
- *“responsabile del trattamento”*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare;
- *“destinatario”*: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi (non sono considerati destinatari quelle autorità pubbliche che possono ricevere comunicazioni nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione Europea);
- *“autorità di controllo”*: l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro ai sensi dell'art. 51 GDPR;
- *“profilazione”*: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o

prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- *“pseudonimizzazione”*: il trattamento dei dati personali in modo tale che gli stessi non possano più essere attribuiti ad un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, purché le medesime siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative tali da assicurare che i dati non siano attribuiti ad una persona fisica identificata o identificabile;
- *“consenso dell'interessato”*: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- *“violazione dei dati personali”*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

IV. Tipologie di trattamento

Il presente Regolamento individua, tra le altre, le seguenti tipologie di trattamento effettuate dal CNDCEC:

- trattamento dati delle risorse umane impiegate a vario titolo presso il CONSIGLIO;
- gestione e tutela dell'Albo, dei registri e degli elenchi;
- organizzazione e gestione degli Esami di Stato;
- trattamento dati in materia disciplinare ed amministrativa;
- trattamento dati in materia elettorale e dei membri degli organi elettivi;
- trattamento dati per la formazione - obbligatoria e facoltativa - degli iscritti e gestione delle iscrizioni;
- gestione del Portale del CNDCEC e del sistema di firma digitale;
- gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale ed attività di consulenza.

V. Finalità del trattamento

Con il presente Regolamento il CONSIGLIO si propone di effettuare i trattamenti di cui al paragrafo che precede per finalità strettamente connesse all'attività svolta dal CNDCEC e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

In particolare, il CNDCEC effettua trattamenti per motivi istituzionali, amministrativi, contabili, di ricerca e formazione, commerciali.

VI. Banche dati

Nell'effettuare il trattamento il CONSIGLIO si avvale di banche dati, ovvero di un complesso organizzato di una o più unità, dislocate in uno o più siti. Il CNDCEC, in particolare, utilizza banche dati di tipo sia cartaceo che informatico e software gestionali.

VII. I soggetti del trattamento dei dati

Il presente Regolamento individua quali soggetti coinvolti nel trattamento dei dati personali effettuato dal CNDCEC le figure di seguito riportate.

A. Titolare

E' considerato Titolare del trattamento ai sensi del presente Regolamento l'ente giuridico nel suo complesso, stante la sua autonomia decisionale in merito alle finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali degli interessati. Il Titolare del trattamento è, dunque, il CONSIGLIO in persona del legale rappresentante.

Come previsto dall'art. 24 del GDPR, il Titolare mette in atto le misure tecnico-organizzative adeguate per garantire la conformità del trattamento ai principi di cui all'art. 5 del GDPR e vigila sulla corretta applicazione delle istruzioni impartite.

Il CNDCEC in qualità di Titolare del trattamento tiene - in formato cartaceo od elettronico - un registro di tutti i trattamenti svolti sotto la propria responsabilità, conformemente a quanto prescritto dall'art. 30 n. 1 del GDPR, contenente: i riferimenti del Titolare del trattamento, dell'eventuale Contitolare, del Responsabile della protezione dei dati; le finalità del trattamento; la descrizione delle categorie di interessati e delle tipologie di dati trattati; inoltre, ove possibile, i tempi di conservazione, l'indicazione delle misure di sicurezza adottate, l'identificazione del paese terzo in caso di eventuale trasferimento dei dati e relative garanzie.

Il Titolare del trattamento è tenuto, su richiesta, a cooperare con l'autorità di controllo ai sensi dell'art. 31 GDPR.

B. Responsabile del trattamento

I trattamenti effettuati da parte del Responsabile (interno od esterno) del trattamento sono disciplinati, ai sensi dell'art. 28 GDPR, da un contratto o altro atto giuridico che individui la durata, la natura, la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie degli interessati, le responsabilità affidate al Responsabile, gli obblighi ed i diritti del Titolare.

Il Responsabile del trattamento tiene, al pari del Titolare, il registro delle attività di trattamento di cui all'art. 30 n. 2 GDPR, svolte per conto del Titolare stesso.

Il Responsabile del trattamento non può trattare i dati personali se non secondo le istruzioni impartite dal Titolare ed in caso di trattamenti particolarmente complessi può nominare, a sua volta e previa autorizzazione scritta e specifica – ovvero per ciascuna singola designazione - o generale del Titolare, un sub-responsabile.

Tra gli obblighi del Responsabile del trattamento, inoltre, vi rientrano quello di assistere il Titolare nell'osservanza di misure tecniche ed organizzative adeguate e nel rispetto dei doveri in tema di sicurezza, valutazione di impatto sulla protezione dati e consultazione preventiva di cui all'art. 36 GDPR, nonché l'obbligo di dare seguito alle istanze di accesso dell'interessato.

Ad ogni modo, il Responsabile del trattamento deve permettere al Titolare di accedere – ai fini della verifica della conformità alla normativa in materia - a tutte le informazioni di cui dispone.

Attesa la molteplicità delle funzioni ed in ragione della struttura organizzativa del CONSIGLIO, sono individuati, allo stato, quali *Responsabili interni* del trattamento i Responsabili delle Aree e degli Uffici di seguito indicati:

- Direzione Generale.

- A) Area Uffici Amministrativi:
 - Ufficio Ragioneria,
 - Ufficio Contabilità,
 - Ufficio Risorse Umane,
 - Ufficio Approvvigionamento e Patrimonio;

- B) Area Affari Generali:
 - Segretariato del Consiglio Nazionale e delle partecipate;
 - Ufficio per l'Innovazione e i Servizi Digitali;
 - Sistemi informativi;

- C) Area Rapporti Istituzionali;
 - Ufficio Relazioni Istituzionali e Coordinamento Ordini territoriali,
 - Ufficio Vigilanza Ordini territoriali;
 - Ufficio Legale;
 - Ufficio Relazioni Internazionali;

- D) Uffici di Staff:
 - Ufficio Stampa e Comunicazione.

Per Responsabili esterni si intendono tutti i soggetti non dipendenti del CONSIGLIO che effettuano trattamenti sulle banche dati dello stesso, per suo conto e nel suo interesse; qualora, invece, questi determini autonomamente

le finalità ed i mezzi del trattamento, deve considerarsi Titolare dei trattamenti in questione.

Sono individuati, allo stato, quali *Responsabili esterni* del trattamento:

- Directio S.r.l. (Dott. Alessio Berardino) per la gestione dei server e del portale web del CONSIGLIO;
- Avv. Stefano Margiotta per l'attività di consulenza ed assistenza legale in materia disciplinare, amministrativa, elettorale e di deontologia;
- BMB Sas per i servizi di manutenzione software e hardware;
- Dott. Massimo Coscia, in qualità di medico del lavoro;
- Arch. Massimiliano Bertoldi, in qualità di Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione (RSPP);
- F&M Consulting S.r.l. (Dott. Riccardo Masala) per l'elaborazione e la redazione delle buste paga dei dipendenti;
- Dott.ssa Grazia D'Ottavi per le verifiche ispettive interne sulla conformità al Sistema Qualità;
- Infocert S.p.A. per ciò che concerne il sistema di firma digitale;
- ISI Sviluppo Informatico S.r.l. per la gestione della contabilità e della fatturazione elettronica;
- Service S.r.l. per gli adempimenti connessi allo svolgimento delle attività di supporto al CNDCEC;
- Sistemica S.p.A. per la gestione del protocollo e delle comunicazioni aziendali.

C. Persone autorizzate al trattamento

Ai sensi dell'art. 29 GDPR, il Titolare o il Responsabile del trattamento individua - con apposite nomine e quali persone autorizzate al trattamento medesimo - tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, *outsourcers* che intervengono, in relazione all'esercizio delle rispettive mansioni e competenze, nell'esecuzione dei trattamenti.

Le persone autorizzate al trattamento dei dati personali agiscono, dunque, sotto l'autorità del Responsabile o del Titolare del trattamento.

Il presente Regolamento individua, allo stato, quali persone autorizzate al trattamento, il personale assegnato agli uffici di seguito indicati:

- Segreteria di Presidenza e di Direzione;
- Ufficio Ragioneria;
- Ufficio Contabilità;
- Settore Rimborsi spese;
- Settore Servizi Amministrativi del personale;
- Ufficio Approvvigionamento e Patrimonio;
- Settore Servizi Generali;
- Settore Rapporti Amministrativi con gli Ordini;
- Segretariato del Consiglio Nazionale e delle partecipate;
- Settore Monitoraggio dell'attività istituzionale;
- Segreteria organizzativa commissioni e logistica Consiglieri;
- Settore Organizzazione eventi;
- Settore Sistemi Informativi;
- Settore Protocollo e Spedizioni;
- Ufficio Relazioni istituzionali e coordinamento Ordini territoriali;
- Settore Formazione Professionale;
- Ufficio Legale;
- Settore Disciplina;
- Settore Coordinamento attività organismi internazionali;
- Settore Traduzioni;
- Ufficio Stampa e Comunicazione.

D. Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, "DPO")

Nelle ipotesi di cui all'art. 37 n. 1 lettere a), b), c), GDPR, il Titolare o il Responsabile del trattamento designano un Responsabile della Protezione dei dati con comprovate conoscenze in materia di privacy, i cui contatti sono comunicati all'autorità di controllo.

Il Responsabile della Protezione dei dati può essere un dipendente del CONSIGLIO o un soggetto esterno nominato in virtù di un contratto di servizi.

Ai sensi dell'art. 39 GDPR, il DPO ha, tra gli altri, il compito di:

- informare e fornire consulenza al Titolare o al Responsabile del trattamento;
- sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale del CONSIGLIO che partecipa ai trattamenti;
- fornire pareri, se richiesti;
- cooperare con l'autorità di controllo.

VIII. Diritti dell'interessato

Il presente Regolamento riconosce all'interessato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-21 GDPR e di seguito riportati.

A. *Diritto di accesso*

Ai sensi dell'art. 15 GDPR l'interessato ha diritto di sapere che è in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e di ottenerne l'accesso, insieme alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento, le categorie dei dati trattati, gli eventuali destinatari degli stessi, il periodo di conservazione, gli altri diritti azionabili – tra cui quello di proporre reclamo all'autorità di controllo, l'origine dei propri dati nel caso questi siano stati raccolti presso terzi, l'esistenza di processi decisionali automatizzati, ad esempio la profilazione.

B. *Diritto di rettifica*

Il Titolare del trattamento è tenuto, ai sensi dell'art. 16 GDPR a rettificare - senza ingiustificato ritardo - i dati personali inesatti che riguardano l'interessato o ad integrare quelli incompleti.

C. *Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”)*

L'interessato ha il diritto di ottenere da parte del Titolare del trattamento la cancellazione dei dati che lo riguardano, qualora ricorrano i motivi di cui all'art. 17 GDPR.

D. *Diritto di limitazione di trattamento*

Nelle ipotesi di cui all'art. 18 GDPR, l'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano.

E. *Diritto alla portabilità dei dati*

Salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'art. 20 numeri 2 e 3 GDPR, l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti al Titolare del trattamento e di trasmetterli - senza impedimenti - ad un altro Titolare.

F. *Diritto di opposizione*

Ai sensi dell'art. 21 GDPR l'interessato ha, altresì, il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento dei dati personali, salvo che il trattamento non sia giustificato da motivi legittimi prevalenti rispetto agli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

IX. Sicurezza del trattamento

Il Titolare ed il Responsabile del trattamento garantiscono, ai sensi dell'art. 32 GDPR, un livello di sicurezza adeguato al rischio per i diritti e le libertà degli interessati, adottando misure tecnico-organizzative, fra le quali:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare permanentemente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità, nonché la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali ed, in generale, la manutenzione dei sistemi informatici;
- una procedura per testare regolarmente l'efficacia delle misure adottate per prevenire e/o fronteggiare i potenziali rischi del trattamento.

X. La valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali (Data Protection Impact Assessment o "DPIA")

Con la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali - di cui all'art. 35 del GDPR - il CNDCEC intende garantire il rispetto dei requisiti di *compliance* in materia di Privacy previsti dal Regolamento UE.

Prima di procedere ad un trattamento, infatti, il Titolare - coadiuvato dal Responsabile - effettua la valutazione dell'impatto del trattamento qualora ravvisi che questo possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato.

Essa è tesa, pertanto, a valutare l'impatto che potrebbe avere un trattamento sulla sfera personale degli interessati e ridurre i rischi ad esso connessi.

L'aspetto più innovativo del GDPR, infatti, è il passaggio dalla centralità del dato alla centralità dell'individuo: il DPIA mira, pertanto, a determinare se i trattamenti che il Consiglio effettua possano – ed in che termini – pregiudicare le libertà fondamentali, i diritti e la dignità dell'interessato.

Si tratta di un processo codificato e strutturato nelle seguenti fasi:

- 1) giustificazione della DPIA: ovvero le ragioni per cui il Titolare ritiene necessaria una valutazione di impatto sui dati personali che intende trattare;
- 2) definizione dei flussi informativi: ovvero delle categorie di dati oggetto di trattamento, degli utilizzatori, delle sorgenti e dei destinatari finali del dato;
- 3) identificazione dei rischi: individuazione - in termini di probabilità e gravità - delle minacce che potrebbero concretizzarsi procurando un danno all'interessato;
- 4) selezione e valutazione delle soluzioni: al fine di ridurre il rischio ad un livello cd. accettabile;
- 5) *report* DPIA ed integrazione dei risultati.

Alla luce delle Linee Guida adottate nell'aprile 2017 dal Gruppo di lavoro articolo 29 - organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali - e nel rispetto della disposizione di cui all'art. 35 co. 3 Regolamento UE, il CNDCEC effettua la valutazione d'impatto per trattamenti su larga scala che incidano su un vasto numero di interessati e che comportino un elevato rischio connesso *i)* all'introduzione di nuove tecnologie, *ii)* all'implementazione di trattamenti di profilazione o di sorveglianza o *iii)* all'utilizzo di particolari categorie di dati.

Ai sensi dell'art. 35 co. 7 del Regolamento UE, la valutazione di impatto effettuata dal Consiglio prevede:

- una descrizione sistematica dei trattamenti previsti, delle finalità e l'eventuale ricorrenza di un interesse legittimo perseguito dal titolare;
- una valutazione della necessità e della proporzionalità dei trattamenti rispetto alle predefinite finalità;
- la valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- le misure organizzative e tecniche ed ogni meccanismo ritenuto utile per la tutela dei diritti degli interessati.

La responsabilità del processo di DPIA rimane in capo al titolare del trattamento, il quale - all'occorrenza - potrebbe coinvolgere anche i responsabili aziendali, i responsabili esterni, i consulenti, gli *outsourcers*.

XI. Consenso dell'interessato

Ogni qualvolta il trattamento dei dati personali richiede il consenso dell'interessato, tale consenso dovrà essere conservato e registrato.

L'interessato deve poter conoscere le modalità per prestare il consenso ed ha diritto - ogni qualvolta lo stesso venga richiesto ai fini del trattamento - di revocarlo in qualsiasi momento.

Laddove la raccolta di dati personali si riferisca a un minore di età inferiore ai 16 anni, il Responsabile della Protezione dei Dati deve garantire che il

consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale sia fornito prima della raccolta.

XII. Informativa privacy

Ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR, il Titolare del trattamento fornisce all'interessato le informative specifiche, chiare e sintetiche - sia nel caso di dati raccolti presso l'interessato che di dati raccolti presso terzi - sui trattamenti che intende effettuare.

XIII. Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo

Il Titolare del trattamento è tenuto a notificare, secondo le modalità di cui all'art. 33 n. 3 GDPR, l'eventuale violazione dei dati personali – di cui sia venuto a conoscenza direttamente o su informazione del Responsabile del trattamento - all'autorità di controllo competente ex art. 55 del Regolamento UE, salvo che il rischio venga valutato come improbabile per i diritti e le libertà dell'interessato.

Ad ogni modo il Titolare, nel rispetto del principio di *accountability*, documenta qualsiasi violazione, così da consentire all'autorità di controllo di verificare la conformità del trattamento alla normativa vigente.

XIV. Comunicazione di una violazione all'interessato e trasparenza

Il Titolare del trattamento, altresì, comunica la violazione di dati personali all'interessato, qualora questa presenti rischi elevati per i diritti e le libertà dello stesso e salvo che non ricorrano le condizioni di cui all'art. 34 n. 3 GDPR.

La comunicazione può essere contestuale alla notifica di cui al paragrafo che precede e deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- contatti del Responsabile della Protezione dei dati personali;
- probabili conseguenze della violazione in questione;

- le misure adottate o da adottare da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione.

XV. Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali è punito con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, inflitte secondo i criteri di cui all'art. 83 GDPR ed, in generale, tenuto conto della natura della gravità e della durata della violazione, delle finalità del trattamento, del numero degli interessati lesi, del livello del danno e dell'aspetto doloso o colposo della violazione.

Resta ferma l'applicabilità di sanzioni penali, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale in materia.

XVI. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, come recepito nell'ordinamento, nonché i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Il presente Regolamento è suscettibile di modifiche ed integrazioni in virtù di eventuali sopraggiunte variazioni della normativa applicabile e sulla base di documentate esigenze organizzative e funzionali.